



Allegato A

PIANO DELLE ATTIVITÀ 2024 DELL'AGENZIA REGIONALE TOSCANA PER L'IMPIEGO - AGGIORNAMENTO

Il Piano delle attività dell'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego - ARTI per l'anno 2024, approvato con proprio Decreto n. 934 del 07.12.2023 e modificato una prima volta con Decreto n. 154 dell'08.03.2024 è oggetto di ulteriore integrazione, con il presente atto in coerenza con il seguente atto regionale di programmazione/assegnazione di risorse:

- Deliberazione della Giunta Regionale n. 503 del 22 aprile 2024, ad oggetto "*Fondo regionale per l'occupazione dei disabili Legge 68/1999, art 26 l.r. 32/2002 –approvazione programmazione per la gestione da parte di ARTI degli interventi. Assegnazione risorse*" con il quale sono stati stanziati, all'Agenzia, per far fronte agli interventi di cui alla stessa Delibera, risorse del Fondo Regionale per l'occupazione dei disabili per un importo totale di € 6.000.000,00, da destinarsi per € 4.000.000,00 alle attività relative alle misure per l'inserimento e l'integrazione lavorativa di soggetti disabili iscritti negli elenchi di cui all'art. 8 della L.68/1999 e per € 2.000.000,00 alle attività relative alle misure riguardanti specificamente l'inserimento e l'integrazione lavorativa di soggetti con disabilità psichica, iscritti negli elenchi di cui all'art. 8 della L. 68/1999;

Il Piano delle attività dell'Agenzia per l'anno 2024, adottato con Decreto ARTI n. 934 del 07/12/2023, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 120 del 12/02/2024 "*Approvazione ai sensi dell'art. 21 decies della l.r. 32/2002, Programma annuale delle attività dell'Agenzia regionale toscana per l'impiego (ARTI) per l'anno 2024 con proiezione triennale 2024-2026.* ", modificato con Decreto ARTI n. 154 del 07/03/2024, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 582 del 13 maggio 2024, ad oggetto "*Approvazione della I° e II° Variazione al Bilancio di previsione 2024 con proiezione triennale 2024-2026 e la modifica al piano delle attività 2024 dell'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego (ARTI) ai sensi della l.r. 28/2018*"; è, in dettaglio, così integrato e modificato:

- OBIETTIVO 1. Completamento entro il 2025 del "Piano straordinario di potenziamento dei Centri per l'Impiego e delle politiche del lavoro"

La programmazione di utilizzo delle risorse del "Piano straordinario di potenziamento dei Centri per l'Impiego", già finanziato a valere sul bilancio dello Stato e che è stato, a sua volta, incluso nella programmazione del PNRR, viene rimodulata, per la necessità di aggiornare, con riferimento al Decreto ARTI n. 327 del 30 aprile 2024, ad oggetto "*Adozione del Bilancio di esercizio e della Relazione dell'Organo di amministrazione per l'anno 2023*" e la conseguente necessità di raccordo ai relativi saldi,

al 31.12.2023, di parte delle previsioni di bilancio per l'esercizio 2024, la programmazione delle risorse di cui al DM n. 74/2019 (come modificato con D.M. 59/2020), stanziata per il potenziamento, anche infrastrutturale, dei Centri per l'impiego e connesse anche all'attuazione del P.N.R.R., integrando, in particolare:

I dati aggiornati riguardano:

- la programmazione degli investimenti 2024-2025, per cui l'Agenzia procede, con il presente atto, ad aggiornare anche il piano investimenti 2024-2026 e il programma triennale oo.pp, allegato al presente atto, con aggiornamento di interventi tutti già esistenti nel piano originario 2024-2026;
- la programmazione della spesa non di investimento 2024, 2025 e 2026 (primo semestre, per le sole manutenzioni), finanziata dal Piano di potenziamento, rimodulando su tali anni la spesa riprogrammata dall'esercizio 2023;
- è aggiornato il dato relativo ai trasferimenti finanziari a "soggetti attuatori delegati" per realizzazione, acquisto, manutenzioni straordinarie sedi CPI.

- OBIETTIVO 2. Concorrere all'attuazione delle misure previste dal Programma GOL e dal "Patto per il Lavoro" della Regione Toscana.

I compiti, assegnati all'Agenzia dalla Regione Toscana (Direzione Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro) nell'ambito del programma "Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori - GOL", finanziato con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR - Missione 5 "Inclusione e Coesione", Componente 1 "Politiche per il Lavoro", Riforma 1 "Politiche Attive del Lavoro e Formazione") ed integrato con risorse relative al complementare "Nuovo Patto per il Lavoro in Toscana" sono confermati:

- integrando, con riferimento al Decreto della Direttrice di ARTI n. 327 del 30 aprile 2024, ad oggetto "Adozione del Bilancio di esercizio e della Relazione dell'Organo di amministrazione per l'anno 2023", la riprogrammazione dell'utilizzo di specifiche risorse, a "regia" ARTI, provenienti dalle annualità 2023 e precedenti, non liquidate a favore di beneficiari al 31 dicembre 2023.

- OBIETTIVO 9. Attività connesse all'inserimento lavorativo soggetti con disabilità.

Per la programmazione delle nuove risorse, integrate con Deliberazione della Giunta Regionale n. 503 del 22 aprile 2024, sono definite nello stesso atto le linee di indirizzo per la gestione da parte di ARTI dei servizi volti all'inserimento lavorativo dei disabili, anche attraverso l'approvazione di avvisi volti all'assegnazione di risorse destinate a tal fine, a fronte di progetti che possono combinare diversi tipi di misure a favore del miglioramento della capacità d'inserimento professionale.

Il Comitato regionale per il fondo per l'occupazione disabili, nella seduta del 29 febbraio 2024, ha dato parere favorevole rispetto a tali linee di indirizzo.

Le risorse del Fondo assegnate ad ARTI saranno destinate all'approvazione da parte dei Settori territoriali di ARTI di azioni, compresi Avvisi per la messa in atto delle misure previste, secondo i seguenti criteri:

- il 40% diviso fra i territori provinciali in eguale misura;
- il 30% in rapporto alle somme dovute dalle imprese in ciascun territorio provinciale per gli esoneri parziali autorizzati;
- il 30% in base all'indicatore di qualità rappresentato dai disabili avviati a tempo indeterminato da ciascun servizio provinciale per l'impiego.

Le risorse destinate a progetti riguardanti specificamente l'inserimento e l'integrazione lavorativa di soggetti con disabilità psichica, iscritti negli elenchi della L.68/1999 verranno ripartite da ARTI tra i

Settori Servizi per il Lavoro per il 50% in parti uguali e per il 50% in relazione al numero di disabili psichici iscritti nei diversi territori negli elenchi di cui all'art. 8 della L. 68/1999 al 31/12/2022.

I contributi saranno ammissibili:

- per attività relative alle misure per l'inserimento e l'integrazione lavorativa di soggetti disabili iscritti negli elenchi di cui all'art.8 della L.68/1999 che abbiano preso avvio dal 1 febbraio 2024;
- per attività relative alle misure riguardanti specificamente l'inserimento e l'integrazione lavorativa di soggetti con disabilità psichica, iscritti negli elenchi della L.68/1999, che abbiano preso avvio dal 1 marzo 2024

Le risorse ex Legge 68/99, già nella disponibilità di ARTI, quantificate e comunicate al Settore Lavoro della Regione Toscana alla definitiva chiusura degli avvisi della precedente programmazione relativa al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, potranno essere impiegate per la realizzazioni di progetti pilota volti in particolare alla creazione di laboratori formativi.

Gli interventi ai sensi dell'art. 14 della L. 68/1999 si articolano nelle linee di azione :

1. LINEA A – CONTRIBUTO ALL'ASSUNZIONE

Il contributo è riconosciuto per ciascun lavoratore inserito in organico con le seguenti modalità:

- 1.tempo indeterminato (compreso il contratto di apprendistato)
- 2.tempo determinato 12 mesi (dalla prima C.O. come da nulla osta di avviamento)

Il contributo per ciascun inserimento potrà variare da un minimo di € 3.250 ad un massimo di € 17.000 diversamente articolato in funzione dei seguenti elementi: tipologia dell'assunzione (a tempo indeterminato/tempo determinato/in somministrazione), tipologia e grado di disabilità, età, genere, elementi di riqualificazione/reinserimento con maggiorazione del contributo prevista nei casi di disabilità sensoriale/intellettuale, assunzione da parte di datori di lavoro non soggetti agli obblighi di cui alla legge 68/99 o che assumono in eccedenza rispetto alla quota d'obbligo.

Il suddetto contributo sarà ridotto a fronte di assunzioni part time come di seguito specificato: Orario tra 75% e 99% dell'orario intero NESSUNA RIDUZIONE, Orario tra 50% e 74% dell'orario intero RIDUZIONE DEL 50% DEL CONTRIBUTO, Orario inferiore al 50% dell'orario intero NESSUN CONTRIBUTO.

Non si darà seguito a riduzione del contributo per le azioni riguardanti soggetti con disabilità intellettuale o con % di invalidità oltre il 79% per i quali il contributo sarà erogato nella misura del 50% anche in caso di contratto part time compreso tra il 30% ed il 74% dell'orario intero.

2. LINEA B-CONTRIBUTO PER L'INSERIMENTO E IL MANTENIMENTO LAVORATIVO

Azione 2.1 trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato: € 7.500 per le aziende non in obbligo e € 5.000 per le aziende in obbligo.

Azione 2.2 tutor/educatore/esperto supporto tra pari: fino ad un max € 3.500

Azione 2.3 percorsi di formazione: fino ad un max di € 2.500

Azione 2.4 accompagnamento al lavoro a supporto dei disabili sensoriali (ens/uic): fino ad un max € 3.500

Azione 2.5 istituzione responsabile inserimento lavorativo (una sola volta, a prescindere dal numero disabili assunti): € 3.000

3. LINEA C – RIMBORSO PER L'ATTIVAZIONE DI TIROCINI DELLA DURATA MASSIMA DI 6 MESI

Il contributo per l'attivazione di un tirocinio finalizzato all'assunzione si rivolge alle imprese ospitanti:

- non soggette agli obblighi di cui alla legge 68/99;
- soggette agli obblighi ma che hanno già provveduto alla copertura della quota di riserva NELL'AMBITO TERRITORIALE DI COMPETENZA DEL TIROCINIO
- con sede in Regione Toscana che attivano tirocini formativi e/o di orientamento o di inserimento/reinserimento lavorativo per persone con le caratteristiche di disabilità descritte all'art. 1 della L.68/99 iscritte agli elenchi del collocamento mirato in Regione Toscana.

Nel caso di disabili intellettivi/sensoriali - la domanda potrà essere presentata anche dalle aziende in obbligo

CONTRIBUTO MAX: € 3.000

L'azione non può riguardare soggetti che hanno già svolto un tirocinio presso il datore di lavoro richiedente, fatta eccezione per i tirocini di inclusione sociale.

4. LINEA D – CONTRIBUTI PER L'ADOZIONE DI ACCOMODAMENTI RAGIONEVOLI A SUPPORTO DELL'INSERIMENTO LAVORATIVO

4.1. contributo per adeguamento/trasformazione posto di lavoro: contributo MAX € 5000

4.2. abbattimento barriere architettoniche/adeguamento locali: contributo MAX € 10.000

4.3. contributo per apprestamento tecnologie telelavoro: contributo MAX € 2.700

4.4. contributo per raggiungimento del luogo di lavoro: MAX € 2.000

Per i punti 4.1, 4.2, 4.3 comunque fino al 50% delle spese sostenute nel caso di imprese soggette all'obbligo di assunzione previsto dalla L. 68/1999 e fino al 75% nel caso di imprese non soggette all'obbligo di assunzione previsto dalla L. 68/1999) a condizione che l'assunzione del disabile sia a tempo indeterminato. In caso di contratti a tempo determinato già in essere, il rimborso è concesso alla condizione che il contratto sia trasformato a tempo indeterminato.

5. LINEA E. CONTRIBUTO PER LE SPESE SOSTENUTE DALLE COOPERATIVE DI TIPO B ANCHE IN COLLABORAZIONE CON LE IMPRESE E CON EPPP PER LA CREAZIONE DI NUOVI POSTI DI LAVORO

Contributo a fondo perduto fino ad un massimo di Euro 10.500,00, per le spese sostenute dalle Cooperative sociali di tipo "b", anche in collaborazione con imprese industriali, artigiane, commerciali e del settore dell'agricoltura e con enti pubblici, per la creazione di nuovi posti di lavoro; a titolo esemplificativo: acquisto di macchinari, attrezzature e software, realizzazione di interventi ed ampliamenti effettuati sulla struttura aziendale ai fini dell'inserimento di nuovo personale.

L'erogazione del contributo è in ogni caso subordinata all'avvenuto inserimento lavorativo del o dei disabili nella struttura indicata, secondo i criteri descritti per le azioni di cui alla LINEA A e secondo le specifiche di cui alla relativa tabella.

6. LINEA F. CONTRIBUTO AGLI ENTI INDICATI ALL'ART. 14 COMMA 4 LETTERA A) CHE SVOLGONO ATTIVITA' RIVOLTA AL SOSTEGNO E ALL'INTEGRAZIONE LAVORATIVA DEI DISABILI E LETTERA C) LEGGE 68/99

Il contributo finanzia progetti sperimentali presentati da enti (ad es. Comuni, Aziende sanitarie e istituti scolastici) per la realizzazione di attività, laboratori formativi o altri percorsi propedeutici all'inserimento (con eccezione dei tirocini finanziati nell'ambito della linea C) rivolti alle persone con disabilità in possesso dei requisiti per l'iscrizione negli elenchi di cui alla legge 68/99, volti ad acquisire/potenziare competenze trasversali (socializzazione etc..) e professionali.

Importo max del contributo:

- € 5.000 per ciascun destinatario finale;

- fino ad un max di € 30.000 per ciascun ente proponente.

Le risorse destinate al finanziamento di questa linea progettuale non possono superare il 10% delle risorse complessive assegnate al Settore.

Per gli interventi a favore di persone con disabilità di natura psichica iscritte - al momento dell'assunzione - negli elenchi provinciali di cui all'art. 8 Legge n. 68/99, le linee di azione sono le seguenti:

1. LINEA A – CONTRIBUTO ALL'ASSUNZIONE

Il contributo è riconosciuto per ciascun lavoratore inserito in organico con le seguenti modalità:

- tempo indeterminato (compreso il contratto di apprendistato);

- tempo determinato 12 mesi (dalla prima C.O. come da nulla osta di avviamento).

Il contributo per ciascun inserimento potrà variare da un minimo di € 4.000 ad un massimo di € 20.000 diversamente articolato in funzione dei seguenti elementi: tipologia dell'assunzione (a tempo indeterminato/tempo determinato/in somministrazione), grado di disabilità, età, genere, elementi di riqualificazione/reinserimento con maggiorazione del contributo prevista nei casi assunzione da parte di datori di lavoro non soggetti agli obblighi di cui alla legge 68/99 o che assumono in eccedenza rispetto alla quota d'obbligo.

Il suddetto contributo sarà ridotto a fronte di assunzioni part time come di seguito specificato: Orario tra 75% e 99% dell'orario intero NESSUNA RIDUZIONE, Orario tra 50% e 74% dell'orario intero RIDUZIONE DEL 50% DEL CONTRIBUTO, Orario inferiore al 50% dell'orario intero NESSUN CONTRIBUTO.

Non si darà seguito a riduzione del contributo per le azioni riguardanti soggetti con % di invalidità oltre il 79% per i quali il contributo sarà erogato nella misura del 50% anche in caso di contratto part time compreso tra il 30% ed il 74% dell'orario intero.

2. LINEA B-CONTRIBUTO PER L'INSERIMENTO E IL MANTENIMENTO LAVORATIVO

Azione 2.1 trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato: € 8.000 per le aziende non in obbligo e € 6.000 per le aziende in obbligo.

Azione 2.2 tutor/educatore/esperto supporto tra pari: fino ad un max € 3.500

Azione 2.3 percorsi di formazione: fino ad un max di € 2.500

Azione 2.4 istituzione responsabile inserimento lavorativo (una sola volta, a prescindere dal numero disabili assunti): € 3.000

3. LINEA C - RIMBORSO PER L'ATTIVAZIONE DI TIROCINI DELLA DURATA MASSIMA DI 6 MESI

Il contributo per l'attivazione di un tirocinio finalizzato all'assunzione si rivolge alle imprese ospitanti:

- non soggette agli obblighi di cui alla legge 68/99;

- soggette agli obblighi ma che hanno già provveduto alla copertura della quota di riserva NELL'AMBITO TERRITORIALE DI COMPETENZA DEL TIROCINIO

- con sede in Regione Toscana che attivano tirocini formativi e/o di orientamento o di inserimento/reinserimento lavorativo per persone con le caratteristiche di disabilità descritte all'art. 1 della L.68/99 iscritte agli elenchi del collocamento mirato in Regione Toscana.

CONTRIBUTO MAX: € 3.000

4. LINEA D - CONTRIBUTI PER L'ADOZIONE DI ACCOMODAMENTI RAGIONEVOLI A SUPPORTO DELL'INSERIMENTO LAVORATIVO

4.1. contributo per adeguamento/trasformazione posto di lavoro: contributo MAX € 5.000

4.2. abbattimento barriere architettoniche/adeguamento locali: contributo MAX € 3.000

4.3. contributo per apprestamento tecnologie telelavoro: contributo MAX € 5.000

4.4. contributo per raggiungimento del luogo di lavoro: MAX € 2.000

Per i punti 4.1, 4.2, 4.3 comunque fino al 50% delle spese sostenute nel caso di imprese soggette all'obbligo di assunzione previsto dalla L. 68/1999 e fino al 75% nel caso di imprese non soggette all'obbligo di assunzione previsto dalla L. 68/1999) a condizione che l'assunzione del disabile sia a tempo indeterminato. In caso di contratti a tempo determinato già in essere, il rimborso è concesso alla condizione che il contratto sia trasformato a tempo indeterminato.

5. LINEA E. CONTRIBUTO PER LE SPESE SOSTENUTE DALLE COOPERATIVE DI TIPO B ANCHE IN COLLABORAZIONE CON LE IMPRESE E CON EE.PP. PER LA CREAZIONE DI NUOVI POSTI DI LAVORO

Contributo a fondo perduto fino ad un massimo di Euro 10.500,00, per le spese sostenute dalle Cooperative sociali di tipo "b", anche in collaborazione con imprese industriali, artigiane, commerciali e del settore dell'agricoltura e con enti pubblici, per la creazione di nuovi posti di lavoro; a titolo esemplificativo: acquisto di macchinari, attrezzature e software, realizzazione di interventi ed

ampliamenti effettuati sulla struttura aziendale ai fini dell'inserimento di nuovo personale.
L'erogazione del contributo è in ogni caso subordinata all'avvenuto inserimento lavorativo del o dei disabili nella struttura indicata, secondo i criteri descritti per le azioni di cui alla LINEA A e secondo le specifiche di cui alla relativa tabella.

6. LINEA F. CONTRIBUTO AGLI ENTI INDICATI ALL'ART. 14 COMMA 4 LETTERA A) CHE SVOLGONO ATTIVITA' RIVOLTA AL SOSTEGNO E ALL'INTEGRAZIONE LAVORATIVA DEI DISABILI E LETTERA C) LEGGE 68/99

Il contributo finanzia progetti sperimentali presentati da enti (ad es. Comuni, Aziende sanitarie e istituti scolastici) per la realizzazione di attività, laboratori formativi o altri percorsi propedeutici all'inserimento (con eccezione dei tirocini finanziati nell'ambito della linea C) rivolti alle persone con disabilità in possesso dei requisiti per l'iscrizione negli elenchi di cui alla legge 68/99, volti ad acquisire/potenziare competenze trasversali (socializzazione etc..) e professionali.

Importo max del contributo:

- € 5.000 per ciascun destinatario finale;
- fino ad un max di € 30.000 per ciascun ente proponente.

Le risorse destinate al finanziamento di questa linea progettuale non possono superare il 10% delle risorse complessive assegnate al Settore.

La Direttrice
Dott.ssa Simonetta Cannoni